



COMUNE DI CASALINO

Provincia di Novara

Via San Pietro n. 3 – 28060 Casalino – tel. 0321/870112 – Fax 0321/870247

C.F. / P.IVA 00467290037

e-mail: casalino@reteunitaria.piemonte.it – web: www.comune.casalino.no.it

AVVISO PER PAGAMENTO SALDO IMU 2020

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020)

ENTRO IL 16 DICEMBRE 2020

deve essere effettuato il versamento della rata a SALDO IMU dovuta per l'anno d'imposta corrente.

I proprietari degli immobili sono già in possesso del Mod. F24 per il pertinente pagamento inviato contestualmente a quello relativo alla rata di giugno.

Sono soggetti passivi IMU il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Sono escluse dal pagamento:

- le abitazioni principali e pertinenze della stessa (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole ed i terreni agricoli di cui alle lett. b), c) e d) del comma 758 della Legge 160/2019.

Per l'unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in comodato ai parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, qualora sussistano le altre condizioni previste dall'art. 1, comma 747, lett. c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

*Il modello F24 può essere pagato presso una qualsiasi banca o ufficio postale. Si ricorda che il “**codice ente**” del Comune di CASALINO è “B897”. Si invita ad accertarsi che il codice sia correttamente acquisito da parte degli sportelli di banca e/o posta.*

ESENZIONE PER EMERGENZA COVID 19

L'art. 78 del D.L. 14/08/2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13/10/2020, n. 126 “**Decreto Agosto**” ha previsto che, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU), relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

L'art. 9 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 “**Decreto Ristori**” ha previsto che, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU), concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 del medesimo D.L., (vedi allegati nella sezione –servizi ai cittadini – pagare le tasse – imu) richiamato dal decreto di cui al punto successivo, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

L'art. 5 del D.L. 9 novembre 2020, n. 149 **"Decreto Ristori bis"** ha previsto che, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività che danno titolo al riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto (codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'art. 30 del decreto.

L'art. 8 del D.L. 30 novembre 2020, n. 157 **"Decreto Ristori quater"** ha ribadito che i soggetti esenti dal versamento IMU devono essere anche gestori delle attività economiche indicate nelle predette disposizioni

Per eventuali informazioni contattare l'ufficio Tributi negli orari d'ufficio – tel. 0321870112 e mail: tributi@comune.casalino.no.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
R. MORO

CASALINO, LI 7/12/2020